



Regione Campania

Il Presidente

Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n. 11 del 16.02.2015

(Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

OGGETTO: Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani: accordo per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria

PREMESSO

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 Ottobre 2013 ha affiancato il Prof. Ettore Cinque al Dott. Mario Morlacco nell'incarico di Sub Commissario ad acta, con particolare riferimento ad alcuni degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, tra i quali l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, nonché stabilendo che al Dott. Morlacco restano comunque affidati diversi obiettivi della medesima delibera, tra i quali quelli previsti alla sopra citata lettera d);



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- che, nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale *"organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"*, emanando provvedimenti qualificabili come *"ordinanze emergenziali statali in deroga"*, ossia *"misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"* (Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013);

DATO ATTO

- che il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria della Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – è qualificato *"Presidio Ospedaliero della ASL"* Napoli 2 Nord ai sensi dell'art. 43, comma 2, della Legge 833/78 e, come tale, è remunerato con tariffe pari al 90% della tariffa massima nazionale di cui al decreto del Ministero della Salute di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 – Supplemento ordinario n. 8;
- che il decreto commissariale n. 49 del 29 settembre 2010 di riqualificazione della rete ospedaliera e territoriale prevede per l'ospedale S. Maria della Pietà di Casoria la classificazione quale presidio ospedaliero d'elezione con una dotazione totale di 115 posti letto;
- che con decreto commissariale n. 55 del 3 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 37 del 8/7/2013, è stato approvato un accordo complessivo tra la Regione e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani che, tra l'altro, regola la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata dal presidio ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria nell'esercizio 2013, stabilendo all'art. 2, comma 2, dell'accordo un importo massimo complessivo ed onnicomprensivo di euro 17.157.000,00=, composto dai seguenti corrispettivi:
 - a) la remunerazione in base alle tariffe vigenti dei volumi di produzione in regime di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni ed il rimborso di alcuni farmaci di più elevato costo (FILE F, secondo quanto stabilito all'art. 6 dell'accordo), il tutto nel limite complessivo massimo di euro 16.857.000,00=;
 - b) la remunerazione di massimo euro 300.000,00= per le prestazioni di Osservazione Breve Intensiva, valorizzate ad euro 150 ciascuna, in sostituzione dei ricoveri di zero giorni previsti dalla DGRC n. 6884/1998, che non vengono più effettuati,

e prevedendo, altresì, che eventuali sforamenti e sotto utilizzi degli importi riportati alle lettere a) e b) siano compensabili tra di loro;

RITENUTO

- che per l'esercizio 2014, al fine di dare attuazione alla programmazione della spesa sanitaria specialistica ed ospedaliera acquistata da erogatori privati in conformità alle limitazioni imposte dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. *Spending Review*), esposta nell'allegato n. 2 al decreto commissariale n. 144 del 18/11/2014, pubblicato sul BURC n. 80 del 27/11/2014, è necessario ridurre del 2% il limite

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

massimo di spesa ed i correlati volumi di prestazioni sanitarie acquistate dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria: da euro 17.157.000,00= nel 2013 ad euro 16.814.000,00= nel 2014;

- che la suddetta riduzione può applicarsi interamente ai corrispettivi di cui alla precedente lettera a) dell'art. 2, comma 3, dell'accordo per il 2013, che vengono così a ridursi da euro 16.857.000,00= ad euro 16.514.000,00=;
- che, applicando detti criteri, è stato raggiunto in data 27/10/2014 l'accordo complessivo per la remunerazione massima delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nel 2014 dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria, che si allega al presente decreto;

CONSIDERATO

- che con decreto commissariale n. 19 del 21 marzo 2014 pubblicato sul BURC n. 23 del 7/4/2014, sono state definite le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte dei soggetti privati equiparati (Ospedali Fatebenefratelli di Napoli e di Benevento, Ospedale Villa Betania di Napoli, Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria dei Camilliani), nonché da parte dell'IRCCS privato Maugeri di Telese;
- che l'Ente Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani ha presentato alla struttura del Commissario ad acta per la sanità l'istanza di accreditamento istituzionale per l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria nei termini prescritti dal suddetto DCA n. 19/2014;
- che, successivamente, il decreto del Commissario ad acta n. 4 del 2 febbraio 2015, ravvisata la necessità di fissare un termine entro il quale concludere le procedure stabilite ad hoc per l'accreditamento istituzionale delle suddette strutture, ha stabilito che entro il 30 giugno 2015 devono essere completate le procedure di cui al citato DCA n. 19/2014 per l'accreditamento istituzionale delle medesime strutture;
- che lo stesso DCA n. 4/2015 ha stabilito che, nelle more del completamento delle procedure per l'accreditamento istituzionale, devono essere assicurati i livelli essenziali di assistenza erogati dai citati presidi sul territorio;

RITENUTO, pertanto,

- che nelle more della conclusione del suddetto procedimento di accreditamento istituzionale, al fine di assicurare la continuità nelle erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza espletata dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria, è necessario autorizzare il dirigente della UOD 52.04.14 "Governo economico finanziario in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie", competente per la gestione del capitolo di spesa 7029 – "Spesa sanitaria regionale di parte corrente: acquisto prestazioni sanitarie", ad erogare dal gennaio 2015 un acconto mensile pari ad un dodicesimo del 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto, fino al rinnovo dell'accordo medesimo e salvo conguaglio a consuntivo;

DATO ATTO



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- che i limiti di spesa assegnati dal presente decreto hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della ASL territorialmente competenti (ASL Napoli 2 Nord) di verificare periodicamente la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo di spesa prefissato dal presente decreto, come stabilito anche dal decreto commissariale n. 6/2011 (pubblicato sul BURC n. 15/2011) in materia di sistema dei controlli sull'attività ospedaliera;
- che il presente decreto viene trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni, che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare l'accordo per l'esercizio 2014 tra la Regione e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria, allegato al presente decreto.
3. Di stabilire che, al fine di assicurare la continuità nelle erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza espletata dall'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria, il dirigente della UOD 52.04.14, competente per la gestione del capitolo di spesa 7029, provveda ad erogare dal gennaio 2015 un acconto mensile pari ad un dodicesimo del 90% del corrispettivo massimo stabilito nell'accordo allegato al presente decreto, fino al rinnovo dell'accordo medesimo e salvo congruaggio a consuntivo.
4. Di notificare il presente decreto alla ASL Napoli 2 Nord ed al Legale Rappresentante della Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani.
5. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Capo Dipartimento della Salute, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, al "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale" ed alla "Segreteria di Giunta" per la pubblicazione sul BURC.

Il Capo Dipartimento della Salute
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale per la Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente U.O.D. 14 G.E.F.
Dott. G. F. Ghidelli

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Accordo ex art. 8-quinquies Dlgs 502/92 e s.m.i. tra Regione Campania e Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria per la remunerazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata nell'esercizio 2014

La REGIONE CAMPANIA, di seguito denominata anche Regione, con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 91 - codice fiscale e partita IVA 80011990639, legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____, ivi domiciliato per la carica;

E

La Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani - con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), alla Via Cupa Figliola n. 1, CAP 80046, codice fiscale e partita IVA 00191770833, titolare del Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà, operante in Casoria (NA), alla Via San Rocco n. 9 (di seguito denominata anche Ospedale S. Maria della Pietà dei Camilliani), in persona del legale rappresentante pro tempore PADRE ROBERTO MAURIELLO, giusto documento di identità allegato in copia al presente atto.

Le parti, come sopra individuate,

Premesso

- che l'art. 43, comma 2, della Legge 833/78 stabilisce che gli istituti e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni;
- che il D.Lgs 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, contempla gli ospedali "classificati" all'art. 4, comma 12, conservandone la tipicità, ma nel contempo precisando che l'apporto delle attività delle suddette strutture al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le stesse modalità previste per gli ospedali pubblici, prevedendo altresì che i requisiti tecnico - organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi siano adeguati ai principi del medesimo decreto;
- che l'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. dispone che le "... attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, [svolte] con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";
- che l'art. 8-quinquies del DLGS 502/92 e s.m.i. al comma 2 stabilisce che la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate;
- che con l'art. 79 della legge n. 133/2008 si è integrato l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo:

- al comma 2-quater, che " ... Le regioni stipulano ... accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza

J MR

con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis”;

• al comma 2-quinquies, poi, che “...in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”;

- che il Piano Ospedaliero Regionale, approvato con legge regionale n. 24 del 19.12.2006, al paragrafo 4.2.3 denominato “Le Caratteristiche funzionali degli Ospedali” prevede che “...concorrono all’assistenza sanitaria pubblica della Regione Campania gli Ospedali religiosi classificati. Tali ospedali, inseriti nella rete dell’emergenza, vanno assimilati esclusivamente per le funzioni attribuite nel presente Piano alle strutture sanitarie pubbliche. La Regione stipula con i singoli ospedali accordi in relazione all’attività svolta, al contesto territoriale nel quale operano ed all’impegno nel settore dell’emergenza nell’ambito di quanto previsto dalle ... norme sull’accreditamento istituzionale”;

Considerato:

- che i rapporti tra la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria ed il Servizio Sanitario Regionale sono attualmente regolati dall’accordo approvato dal decreto del Commissario ad acta n. 55 del 3 giugno 2013;
- che l’ospedale S. Maria della Pietà dell’Ordine CC.RR.M.I., quale presidio ospedaliero della ASL Napoli 2 Nord, è remunerato con la tariffa di cui all’allegato 3 della DGRC 7269/2001, pari al 90% delle tariffe massime stabilite dal DM 30 giugno 1997 n. 178 e successive modifiche ed integrazioni (dal 29 gennaio 2013 le tariffe massime nazionali sono quelle stabilite dal decreto del Ministero della Salute di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013 – Supplemento ordinario n. 8);

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;

che con delibere del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 e del 23 marzo 2012 il Governo ha nominato il Dott. Mario Morlacco Sub Commissario ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano di Rientro;

che fra gli atti della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la *“definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l’attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29 Ottobre 2013 ha affiancato il Prof. Ettore Cinque al Dott. Mario Morlacco nell’incarico di Sub Commissario ad acta, con particolare riferimento ad alcuni degli obiettivi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, nonché stabilendo che al Dott. Morlacco restano comunque affidati diversi obiettivi della medesima delibera, tra i quali quelli previsti alla sopra citata lettera d);

che, nell’esercizio dei propri poteri, il Commissario ad acta agisce quale *“organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali”*, emanando provvedimenti qualificabili come *“ordinanze emergenziali statali in deroga”*, ossia *“misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d’organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro”* (Consiglio di Stato: sentenza n. 2470/2013);

tutto quanto sopra premesso e considerato,

tra la Regione Campania e la Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi - CC.RR.M.I. - Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Casoria si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2

1. La Provincia Sicula dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi e la Regione Campania stipulano il presente accordo per disciplinare lo svolgimento dell’attività assistenziale del Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria per l’esercizio 2014 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

2. Le parti concordano che per l’esercizio 2014 la Regione Campania riconoscerà al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria un importo massimo complessivo ed onnicomprensivo di euro 16.814.000,00=, composto dai seguenti corrispettivi:

- a) la remunerazione in base alle tariffe vigenti dei volumi di produzione in regime di ricovero, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni ed il rimborso di alcuni farmaci di più elevato costo (FILE F, secondo quanto stabilito al successivo art. 6), il tutto nel limite complessivo massimo di euro 16.514.000,00=;
- b) la remunerazione di massimo euro 300.000,00= per le prestazioni di Osservazione Breve Intensiva, valorizzate ad euro 150 ciascuna, in sostituzione dei ricoveri di zero giorni previsti dalla DGRC n. 6884/1998, che non saranno più effettuati;

stabilendo, altresì, che eventuali sforamenti e sotto utilizzi degli importi riportati alle lettere a) e b) siano compensabili tra di loro;

3. Le attività di assistenza ospedaliera e specialistica saranno erogate dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria in conformità a quanto stabilito dal Piano Ospedaliero Regionale e nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 3

1. I corrispettivi delle prestazioni di cui al precedente art. 2 sono pagati direttamente dalla Regione al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria; a tal fine la Regione corrisponde mensilmente un acconto pari al 90% del corrispettivo complessivo di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il saldo dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 2, avverrà entro il 31 maggio dell'anno successivo e sarà dovuto per intero o parzialmente in base all'esito dei controlli di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui fosse confermato un valore inferiore agli acconti erogati, la Regione recupererà il relativo conguaglio a valere sui futuri acconti mensili.
3. Qualora la produzione realizzata e fatturata in un trimestre solare risultasse inferiore al 90% dei dodicesimi erogati in acconto nel medesimo trimestre, per il complesso del trimestre successivo l'acconto si ridurrà al 90% della produzione realizzata e fatturata nel trimestre precedente, salvo il ripristino della misura dell'acconto mensile di cui al comma precedente non appena sia verificato che la media della produzione mensile realizzata da inizio anno sia tornata a superare il 90% di un dodicesimo del limite massimo di spesa di cui al precedente comma 2.
4. Eventuali cessioni di crediti dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria a terzi potranno avvenire solo decorsi 90 giorni dalla emissione della fattura e, comunque, dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Generale per la Tutela della Salute – Unità Operativa Dirigenziale 52.04.14 "Governo Economico Finanziario in raccordo con la DG Risorse Finanziarie", al fine di evitare disguidi di pagamento e/o interessi di mora.
5. L'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria si impegna ad erogare le prestazioni mediamente in proporzione al budget assegnato, in modo da assicurare l'assistenza sanitaria nell'anno solare in modo quanto più possibile omogeneo e continuativo.
6. La remunerazione massima onnicomprensiva stabilita all'art. 2, comma 2, è comprensiva anche di eventuali aumenti delle tariffe vigenti, che dovranno essere assorbiti da riduzioni delle quantità, fermo restando il limite di spesa (come disposto dall'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis del decreto legislativo 502/92 e s.m.i.).
7. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la Regione e/o la ASL Napoli 2 Nord non dimostrino che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essi non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
 - a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
 - b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
 - c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
 - d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali.
8. L'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria esprime il proprio consenso ai sensi dell'art. 1194 del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla Regione al capitale, prima che agli interessi, alle spese ed al risarcimento previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., salvo diversa indicazione scritta da parte della Regione medesima.
9. Il pagamento da parte della Regione di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002, avverrà a seguito della emissione da parte dell'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora). In tal caso la Regione emetterà una



specifica disposizione di pagamento, che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 8-octies, comma 1, del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell'assistenza, nonché quelle sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria, come previsto anche dalla normativa regionale, sono attribuite alla ASL territorialmente competente e, quindi, alla ASL Napoli 2 Nord.
2. In particolare la ASL dovrà verificare:
 - a. la validità della documentazione amministrativa;
 - b. la necessità clinica e l'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati;
 - c. la congruenza della compilazione e codifica delle SDO e di ogni altro debito informativo;
 - d. l'appropriatezza delle modalità di erogazione dell'assistenza;
 - e. il n° e l'appropriatezza delle prestazioni di Osservazione Breve Intensiva non seguite da ricovero presso il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria;
 - f. il rispetto di tutte le condizioni e modalità previste al successivo art. 6 per il File F (eccetto la verifica dell'avvenuto riconoscimento dell'addebito da parte della regione di residenza del paziente, di competenza del Servizio Compensazione dell'Assessorato alla Sanità);
 - g. i risultati finali dell'assistenza incluso il gradimento degli utilizzatori,
 - h. dovrà determinare e comunicare alla Regione ed al Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria entro il 30 aprile dell'anno successivo il saldo dei corrispettivi di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le fatture delle prestazioni rese dal 1 gennaio 2014 dovranno essere inviate in originale alla Regione ed in copia conforme alla ASL Napoli 2 Nord. Una volta verificate le fatture e la relativa documentazione amministrativa, la ASL notificherà l'addebito di eventuali irregolarità alla struttura, la quale provvederà ad emettere la relativa nota di credito. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del saldo è subordinata al ricevimento da parte della Regione e della ASL (in copia conforme) della suddetta (eventuale) nota di credito, anche qualora la nota di credito sia dovuta esclusivamente al superamento del corrispettivo massimo di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 5

1. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a trasmettere alla Regione i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per i Presidi di ricovero pubblici.
2. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a fornire i flussi informativi e statistici sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Servizio Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali, tra le quali si richiama espressamente la DGRC n. 1200/06 e s.m.i.
3. Le risultanze complessive sono esaminate dalle parti contraenti al fine di incrementare le qualità dell'assistenza ed accrescere l'efficienza dei servizi.
4. Per rendere tempestiva la trasmissione dei dati e l'esame dei flussi informativi e per garantire la correttezza dei contenuti, il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria si impegna ad implementare idoneo sistema informatico.

Art. 6

1. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria alimenta un proprio File F ai sensi della normativa vigente in Regione campania per la mobilità sanitaria interaziendale.
2. La remunerazione di cui alla lettera a) del precedente art. 2, comma 2, comprende il rimborso dei costi sostenuti dal Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria per l'erogazione dei farmaci di elevato costo di cui ai seguenti provvedimenti (e s.m.i.): DGRC n. 1034 del 28.7.2006,



DGRC n. 2250 del 21.12.2007, D.C. n. 15 del 30/11/2009, alle seguenti ulteriori condizioni e modalità, il cui rispetto dovrà essere verificato dalla ASL Napoli 2 Nord:

- a) la prescrizione e l'erogazione dei farmaci avvenga nel totale rispetto di tutte le regole stabilite dai sopra citati provvedimenti e s.m.i.;
- b) il costo dei farmaci non potrà essere superiore al prezzo corrente di acquisto vigente sulla piattaforma So.Re.Sa. S.p.A. relativa agli acquisti centralizzati;
- c) l'importo rimborsabile nell'ambito del File F seguirà le stesse regole e percentuali di abbattimento, rispetto al prezzo di acquisto, applicate dalla Regione alle aziende ospedaliere pubbliche;
- d) la Regione potrà emanare disposizioni specifiche per il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria, al fine di assicurare il contenimento dei costi e migliorare l'appropriatezza;
- e) il rimborso nell'ambito del File F di farmaci erogati a residenti extra Regione e/o a stranieri potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'addebito da parte della regione di residenza, ovvero, dello Stato straniero, oppure, in caso di STP, in presenza di idonea copertura dei costi da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo, ai sensi della normativa vigente (ex art. 35 Dlgs n. 286 del 25/7/1998 in G.U. 191/1998 e s.m.i.).

Art. 7

1. L'Ente titolare dell'Ospedale S. Maria della Pietà, nella sua autonomia giuridico amministrativa, adotta il Bilancio Economico di Previsione e Consuntivo di Esercizio, per la parte riguardante l'Ospedale S. Maria della Pietà, e ne trasmette copia alla Regione, secondo i tempi e le modalità previste per le Aziende Sanitarie pubbliche.
2. Il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria adotta la metodica del budget, quale strumento di allocazione dei fattori della produzione secondo le proprie scelte strategiche ed in coerenza con la programmazione regionale, nonché la contabilità analitica per centri di costo quale strumento per l'attuazione del controllo direzionale mediante l'analisi comparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli previsti nel budget generale.
3. Con periodicità annuale l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria trasmette una relazione illustrativa dei risultati della suddetta attività di controllo e di gestione all'Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione Sanitaria.
4. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 e allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, l'Ospedale S. Maria della Pietà di Casoria adotta, in via ordinaria, il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché dei loro costi.

Art. 8

1. Nel caso di interruzione dell'erogazione delle attività assistenziali, il Presidio Ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria è tenuto a darne immediata comunicazione alla ASL di riferimento ed alla Regione Campania.
2. La Regione, acquisito l'esito degli accertamenti compiuti dall'ASL, può autorizzare l'utilizzo in via sostitutiva di altre strutture pubbliche o convenzionate fissando un congruo termine entro il quale i servizi devono essere ripristinati.
3. Il presente accordo si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Nelle more della fase di rinnovo gli acconti mensili saranno erogati in base alla remunerazione onnicomprensiva che sarà vigente a dicembre 2014.
4. Per ogni controversia riguardo all'attuazione del presente accordo le parti potranno adire per quanto di specifica competenza il Tribunale Amministrativo Regionale o il Foro di Napoli.
5. Le parti rinunciano espressamente ad avvalersi di eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti e, dunque, ad eccezione dei giudizi arbitrali già incardinati, si



obbligano ad adire il giudice ordinario o amministrativo per qualunque controversia dovesse insorgere in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo e/o di accordi pregressi, anche relativamente a pretese aventi ad oggetto il rapporto di provvisorio accreditamento, le articolazioni organizzative dell'Ente, la quantità, la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni, il mancato o ritardato pagamento delle prestazioni.

Art. 9

1. Le parti si danno atto che l'efficacia integrale del presente accordo è subordinata al recepimento delle eventuali prescrizioni in ordine ai contenuti dello stesso, che il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono emanare ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, dell'Accordo tra Stato e Regione Campania stipulato il 13 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Campania per l'approvazione del Piano di Rientro dal Disavanzo e di Riqualficazione e Razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. In tale eventualità le parti si impegnano a stipulare un apposito atto integrativo e/o modificativo del presente accordo.

Art. 10

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Ospedale S. Maria della Pietà dei Camilliani accetta espressamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto costituenti parte integrante necessaria del presente atto.

Per la Provincia Sicula dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi – CC.RR.M.I. –
Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero
S. Maria della Pietà di Casoria:

P. Rosario Manniello.

in NAPOLI il 27/10/2014

[Signature]

in _____ il ____ / ____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le parti espressamente approvano le clausole contenute negli articoli 2,6,8, e 9.

Per la Provincia Sicula dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi – CC.RR.M.I. –
Religiosi Camilliani – Presidio Ospedaliero
S. Maria della Pietà di Casoria:

P. Rosario Manniello.

in NAPOLI il 27/10/2014

[Signature]

in _____ il ____ / ____

Per la Regione Campania: